



Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero  
Servizio Acquisti

Allegato 1)

## SCHEMA DELLA CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

**OGGETTO: "Servizio di organizzazione eventi" per l'IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" IRST s.r.l.**

**Durata: 12 mesi con opzione di rinnovo di 12 mesi e proroga di 6 mesi**

**Importo complessivo dell'affidamento: € 139.990 IVA esclusa**

Indice sommario:

ART. 1 – IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA .....	1
ART. 2 – DURATA E IMPORTO .....	1
ART. 3 – OPZIONE DI REVISIONE DEI PREZZI .....	1
ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE .....	2
4.1 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità .....	2
4.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore .....	2
ART. 5 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO .....	3
ART. 6 – INADEMPIENZE E PENALITÀ .....	4
ART. 7 – COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE .....	4
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	5
ART. 9 – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI .....	5
ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA .....	6
ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	6
ART. 12 – CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA E CLAUSOLA D.LGS. 231/2001 .....	6
ART. 13 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	6
ART. 14 – FORO COMPETENTE .....	7
ART. 15 – NORME DI RINVIO .....	7

### **ART. 1 – IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA**

Si rinvia all'Avviso pubblico di indagine di mercato/Lettera invito.


### **ART. 2 – DURATA E IMPORTO**

Si rinvia all'Avviso pubblico di indagine di mercato/Lettera invito.

### **ART. 3 – OPZIONE DI REVISIONE DEI PREZZI**

Si precisa che in base a quanto stabilito dall'art. 60 del Codice, è prevista l'opzione di revisione dei prezzi come di seguito specificata:

- 1) Per i primi 12 mesi i prezzi unitari proposti restano fissi e immutati;
- 2) A partire dalla seconda annualità, dietro presentazione di espressa richiesta da parte del Fornitore corredata da apposita documentazione giustificativa, l'Istituto potrà procedere alla revisione dei prezzi, previa apposita istruttoria condotta in contraddittorio volta a determinare la presenza dei requisiti di cui al c. 2 del citato art. 60 del Codice. Non possono essere accolte richieste di revisione dei prezzi retroattive. La decorrenza dell'esito del contraddittorio e pertanto l'eventuale revisione del prezzo sarà successiva alla richiesta di revisione ovvero dalla data di accoglimento della richiesta che potrà avvenire entro 45 giorni dalla data del ricevimento dell'ultimo documento ricevuto a comprova dell'effettivo incremento dei costi. Qualora la SA non riuscisse, per cause non imputabili al fornitore, ad esprimersi nel suddetto termine di 45 giorni, lo stesso potrà richiedere il riconoscimento della revisione del prezzo a partire dal 46esimo giorno. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Il termine temporale di riferimento per la rivalutazione ISTAT corrisponde ai 12 mesi antecedenti al mese in cui viene formulata la richiesta;



**Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero**  
Servizio Acquisti

- 3) Ogni revisione sia in aumento che in diminuzione dei prezzi comporta sempre una verifica dell'andamento dei prezzi del settore merceologico/produttivo di riferimento;
- 4) In caso di accoglimento della richiesta di rivalutazione dei prezzi, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 60 del Codice (qualora si attesti una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo, potrà essere riconosciuta un incremento nei limiti dell'80% della variazione stessa).
- 5) L'Istituto si riserva la facoltà di procedere a una periodica ricognizione dell'andamento dei prezzi volta a verificare il persistere delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della relativa richiesta. In tal caso, l'OE si impegna sin da ora a collaborare con la SA, fornendo dietro richiesta, la documentazione che comprovi il persistere delle condizioni o il mutato contesto (ad es.: fatture d'acquisto delle materie prime, prezziari, andamento dei prezzi del settore merceologico/produttivo di riferimento, ecc.);
- 6) La revisione dei prezzi che riflette l'andamento di mercato può anche essere in diminuzione.

**ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE**

**4.1 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, di mancato raggiungimento di un minimo d'ordine;
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto;
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi a quanto previsto nella documentazione di affidamento e alle caratteristiche tecniche richieste. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IRST-IRCCS assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea;
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IRST-IRCCS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
6. La fornitura di beni oggetto del contratto dovrà avvenire presso i magazzini dell'IRST-IRCCS, le consegne debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, i locali dell'IRST srl - IRCCS continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le consegne salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto;
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'IRST srl - IRCCS e/o da terzi autorizzati;
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'espletamento della regolare fornitura, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'IRST nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'IRST-IRCCS, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

**4.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga altresì a:

- fornire i beni oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella documentazione di affidamento;
- manlevare e tenere indenne l'IRST srl - IRCCS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei Dispositivi Medici oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

**Servizio Acquisti**

Via P. Maroncelli, 40 – 47014, Medola (FC)  
T. 0543 739419 / 739952 / 739419 / 739127  
[servizio.acquisti@irst.legalmail.it](mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it)

**IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l.**

Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Medola (FC)  
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123  
[www.irst.emr.it](http://www.irst.emr.it)  
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401



**Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero**  
Servizio Acquisti

- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall'IRST srl - IRCCS entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di affidamento;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti ed i D.M. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- consegnare i prodotti ed i D.M. (qualora pertinente) con una di validità residua (periodo intercorrente fra la data di produzione e quella di scadenza) di almeno i 2/3 (due terzi);
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'IRST – IRCCS di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di affidamento;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- Nel periodo di validità del contratto, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere comunicati all'Ufficio Acquisti dell'IRST – IRCCS;
- **I dati personali, anche se anonimizzati e/o di terzi, acquisiti a seguito di eventuali elaborazioni e/o analisi sono di esclusiva proprietà dell'IRST Srl IRCCS. Al committente è fatto assoluto divieto, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto, di utilizzare i dati, di comunicarli a terzi e/o archivarli nella sua banca dati privata anche se protetta e/o ad accesso limitato". L'eventuale uso di dati dovrà avvenire nel rispetto del GDPR 679/2016, essere segnalato alla Stazione Appaltante e, qualora si verificasse, l'Operatore Economico si impegna da ora a sottoscrivere un addendum contrattuale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 disciplinando le relative prestazioni contrattuali.**

**ART. 5 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

L'IRST si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza che l'OE possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del danno nei casi sopra menzionati e negli altri ulteriori casi di recesso ai sensi dell'art.123 del Codice dei Contratti.

La Stazione appaltante, ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 122 del Codice, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. o con PEC, nei seguenti casi:

- a) In qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) Per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c) Frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) Cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) Qualora il Fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- g) Se costituita, mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Istituto;
- h) In tutti i casi previsti nelle presenti condizioni particolari del servizio e nella lettera invito;
- i) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) Reiterato inadempimento delle attività previste dal contratto (n. 3 inadempimenti con conseguente applicazione delle penali);
- k) Accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi;
- l) Violazione della normativa di riferimento in tema di tutela della privacy;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'IRST ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale (se costituito) ed eventualmente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, ricorrendo sul libero mercato qualora la presente fornitura lo consentisse.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o con PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale (se costituito) e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

**Servizio Acquisti**

Via P. Maroncelli, 40 – 47014, Medola (FC)  
T. 0543 739419 / 739952 / 739419 / 739127  
[servizio.acquisti@irst.legalmail.it](mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it)

**IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l.**

Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Medola (FC)  
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123  
[www.irst.emr.it](http://www.irst.emr.it)  
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401



**Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero**  
Servizio Acquisti

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno e/o la risoluzione del contratto non esimerà l'Operatore Economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nelle presenti condizioni particolari di fornitura saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

**ART. 6 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

L'Istituto, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme.

La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

L'Istituto si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato:

- 1‰ dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo relativo ai tempi di consegna;
- Fino al 10% del valore di ogni singolo prodotto consegnato che presenti difetti, o non corrisponda a quanto richiesto e/o ai requisiti di legge e/o ai prodotti pattuiti a insindacabile giudizio della stazione appaltante. Il Fornitore deve sostituirli entro 20 giorni.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

L'Istituto, inoltre, in caso di ritardi nella consegna, senza l'adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi sul libero mercato, se possibile, per l'esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al Fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l'eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata/parziale fornitura/servizio.

Nei casi di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi, in fase di esecuzione del contratto potrà essere applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto fatto salvo il recesso dallo stesso.

Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell'Istituto dalla cauzione definitiva (se costituita).

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Resta in capo al fornitore qualsiasi danno dovesse insorgere per l'uso conforme del prodotto fornito.

**ART. 7 – COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

L'operatore economico è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

A tal fine la SA potrebbe richiedere la compilazione di un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che descrive i rischi specifici dell'IRST e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'IRST medesimo. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Ove richiesto, tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

Il Fornitore ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

Nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

**Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero**  
Servizio Acquisti

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

**ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le prestazioni oggetto del presente affidamento che determinano un ricavo per IRST (fatture attive) saranno fatturate da IRST al Fornitore sulla base di rendiconti che lo stesso comunicherà all'Ufficio Formazione a conclusione di ogni singolo evento.

In coerenza con quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 07 luglio 2011 e s.m.i., le fatture che determinano un costo per IRST (fatture passive) coerenti con i costi per le prestazioni ricevute, dovranno essere fatturate dal Fornitore a IRST, corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente documento, a conclusione di ogni singolo evento. La SA si riserva di chiedere fatturazione separata per specifiche attività che potrebbero rientrare nel paragrafo 3.7 della citata Determinazione ANAC.

**FATTURAZIONE:** tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) devono essere intestati a "IRST Srl IRCCS – via Maroncelli, 40 – 47014 Meldola – C.F./P.IVA 03154520401". A partire dal 01 gennaio 2019, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 introduce l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia: a tale scopo il CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRCCS – IRST s.r.l. è il seguente: L0U7K04. Se possibile, si chiede anche di spedirle in formato pdf all'indirizzo [servizio.bilancio@irst.legalmail.it](mailto:servizio.bilancio@irst.legalmail.it). Dalla stessa data inoltre, l'Istituto rientrerà nell'ambito dei soggetti obbligati all'applicazione del regime dello "split payment" ex Decreto Legge n. 148/2017 art. 3 comma 1 lettera c) di conseguenza tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando la seguente annotazione "operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter DPR 633/72 – split payment".

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- Il dettaglio della fornitura e/o servizio prestato;
- Il luogo e la data di esecuzione delle prestazioni o, in caso di forniture, il numero d'ordine se presente;
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- Se previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

**PAGAMENTO:** Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni, dalla data di esito positivo del collaudo o della verifica di conformità che avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna come indicato all'art. 113 bis del codice.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erranea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Istituto risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera A/R o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

**ART. 9 – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI**

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.



**Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero**  
Servizio Acquisti

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

**ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In ottemperanza all'art. 11 c. 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e all'art. 31, c. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del medesimo – ivi incluse quelle del subappaltatore - il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ottemperanza all'art. 11 c.6 del D.Lgs 36/2023 , In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

**ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'IRST può designare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

**ART. 12 – CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA E CLAUSOLA D.LGS. 231/2001**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'operatore economico è tenuto in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. In particolare, l'impresa, all'atto della stipula del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento e nei documenti di gara (nulla escluso) ritenendole parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente documento e dei suoi allegati, prende atto che l'Istituto ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/01.

Conseguentemente, l'Operatore Economico si obbliga a:

- Rispettare i principi e le prassi operative definite nel suddetto Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico Comportamentale approvato dal CDA in data 30 settembre 2019 (consultabile all'indirizzo: <https://www.irst.emr.it/it/disposizioni generali/atti generali/codice-di-condotta-e-codice-etico#documenti>) e nel Patto d'Integrità (consultabile all'indirizzo: [https://www.irst.emr.it/images/DOCUMENTI/ISTITUZIONALI/PATTO\\_INTEGRITA\\_-\\_v\\_25\\_09\\_18.pdf](https://www.irst.emr.it/images/DOCUMENTI/ISTITUZIONALI/PATTO_INTEGRITA_-_v_25_09_18.pdf));
- Adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

L'Operatore Economico, infine prende atto che l'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, può comportare in capo a IRST il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, comportare l'applicazione di penali contrattualmente previste nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcire i danni subiti dalla società.

**ART. 13 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

**Servizio Acquisti**  
Via P. Maroncelli, 40 – 47014, Medola (FC)  
T. 0543 739419 / 739952 / 739419 / 739127  
[servizio.acquisti@irst.legalmail.it](mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it)

**IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l.**  
Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Medola (FC)  
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123  
[www.irst.emr.it](http://www.irst.emr.it)  
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401



**Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero**  
Servizio Acquisti

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice.

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art. 120, comma 12, del Codice.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., da dichiarare nell'apposita sezione del DGUE. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.

**ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto (scrittura privata) che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Forlì - Cesena. E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice degli appalti). Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

Le controversie di carattere amministrativo saranno devolute esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna (TAR).

**ART. 15 – NORME DI RINVIO**

La procedura di affidamento e l'esecuzione delle forniture o dei servizi, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Documento e dai relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alle norme seguenti: D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore; D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato; alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ("Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136") nonché alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie disciplinanti gli specifici settori oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta dichiara di ben conoscere ed accettare.

Direttore S.C.  
Provveditorato e Supporto Amministrativo  
alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero  
*dott.ssa Stefania Venturi*

Firma per accettazione  
L'OPERATORE ECONOMICO